

9

cartico	Data regolarizzazione	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare	Conto	Causale
BANCA CARIGE	93	10/04/2019		2.871,13	2.871,13 100 PIGNORAMENTO CONTRO COMUNE DI BAUCINA R.G.E. 33/2019 TRIB. TERMINI IMERESE
BANCA CARIGE S.P.A	135	31/05/2019		561,40	561,40 100 ATTO DI PIGNORAMENTO GONDOLA SALVATORE E ANTONINO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE	100	17/04/2019		12.008,69	12.008,69 100 PIGNORAMENTO PROMOSSO DA GONDOLA ANTONINO + 3 TERZO PIGN BANCA CARIGE SPA R.G.E. 34/2019


P23/2

RAO



6

N. R.G. Es. 33/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Sezione Esecuzioni Civili

Nel procedimento esecutivo iscritto al n. r.g. 33/2019 promosso da:
FIASCONARO VITTORIO

Creditore procedente

contro

COMUNE DI BAUCINA

Debitore

Il Giudice onorario dott. Maria Margherita Urso,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- esaminati gli atti del procedimento esecutivo R.G. n.33/2019 in danno di COMUNE DI BAUCINA promosso da FIASCONARO AVV. VITTORIO in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. Esecuzioni nel procedimento esecutivo portante il n. 440/2018 R.G.es., in data 23/03/2018, munita di formula esecutiva in data 04/05/2018, notificata in data 14/05/2018, in atti;

- visto il pignoramento del 13/12/2018 presso il terzo Banca Carige s.p.a.;
- ritenuto che il credito fatto valere, nei confronti del predetto debitore, dal creditore procedente ammonta ad oggi a complessivi € 1.521,87, come da atto di precetto notificato in data 03/10/2018, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto ed oltre i successivi interessi legali maturandi;

- ritenuto che, a seguito della dichiarazione negativa resa dal terzo, Banca Carige s.p.a., il creditore procedente ha notificato – ai sensi dell'art. 549 c.p.c - atto di contestazione (in atti);

- ritenuto, invero, che l'anticipazione di tesoreria in favore delle Amministrazioni è assimilabile dal punto di vista funzionale al contratto di apertura di credito bancario di cui all'art. 1842 c.c. da cui non nasce immediatamente un diritto dell'accreditato al pagamento da parte della banca dell'importo tenuto a disposizione, ma solamente un diritto potestativo dell'ente a chiedere l'erogazione della somma, il cui concreto esercizio determina la nascita del suo credito esigibile nei confronti della banca.

Da ciò consegue che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che evidenzia che l'Ente debitore opera in regime di anticipazione di cassa, non è sufficiente per escludere il carattere positivo della stessa, in adesione al precedente giurisprudenziale secondo cui *"la dichiarazione del terzo, laddove dia atto dell'esistenza di un'anticipazione ha carattere positivo, perchè attesta un credito eventuale dell'Ente nei confronti dell'Istituto di credito"* (Trib. Di Napoli, Ord. del 12/4/2010; Trib. di Nola, Sez. I, 26/5/2010; Trib. di Santa Maria Capua Vetere, Sent. Del 21/2/2006; Trib. di Napoli, Sent. Del 29/4/1999). Infatti, l'anticipazione di tesoreria comporta l'obbligo dell'istituto bancario di tenere a disposizione del cliente accreditato una certa somma di denaro ed il sorgere di un correlativo debito restitutorio del cliente, pari alle somme da lui effettivamente utilizzate.

Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166576 - Firmato Da: D'IPPOLITO ANTONINO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 302604e936bb9d5d



Pertanto, la banca è obbligata all'erogazione delle somme oggetto dell'apertura di credito nei limiti dell'importo dell'anticipazione concessa. Inoltre, com'è noto, possono costituire oggetto di pignoramento anche i crediti non immediatamente esigibili, condizionati e, persino, eventuali o incerti, non potendosi escludere la capacità soddisfacente.

Può quindi costituire oggetto di pignoramento tutto il denaro dell'ente disponibile presso il proprio tesoriere nonché i titoli o quant'altro di proprietà dell'ente in suo possesso. Ed invero, nel contratto di apertura di credito, con o senza limiti massimi di accreditamento, l'accreditato ha un diritto di credito eventuale all'erogazione delle somme e, quindi, la sua posizione giuridica può essere oggetto di pignoramento.

In definitiva, l'anticipazione di tesoreria, rientrando nella disponibilità diretta dell'ente, risulta aggredibile da parte dei creditori di quest'ultimo.

Tale principio è stato sancito dalla Corte d'Appello di Palermo, Sezione II con la sentenza 14 giugno 2016 n. 1143.

Ciò posto:

- ritenuto che il creditore procedente ha acquisito la prova dell'avvenuto utilizzo – da parte del Comune di Baucina - dell'anticipazione di tesoreria, dopo la notifica dell'atto di pignoramento, come da mandato di pagamento n. 918 ammontante ad € 9.500,00 emesso in data 17/12/2018 (in atti);

- ritenuto che tale somma non è opponibile al creditore procedente, atteso che il Tesoriere avrebbe dovuto - a seguito della notifica dell'atto di pignoramento perfezionatosi in data 13/12/2018 – avrebbe dovuto accantonare le somme, mentre ha dato esecuzione al predetto mandato effettuando il pagamento di somme che dovevano rimanere accantonate per la presente procedura esecutiva;

- ritenuto, pertanto, che in attuazione dell'art. 2917 c.c., il pagamento del mandato emesso il 17/12/2018 (in data successiva alla notifica dell'atto di pignoramento) deve essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore procedente;

Sull'eccezione di impignorabilità delle somme, si osserva che la dichiarazione resa da Banca Carige s.p.a. anche sotto questo profilo deve ritenersi positiva, evidenziandosi che tale eccezione non è opponibile al creditore procedente e ciò per le seguenti considerazioni:

- ritenuto che per consolidata giurisprudenza *“nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico, poiché in tal caso la questione attiene al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato (il quale ultimo si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge, con conseguente carenza di interesse del terzo a dedurre siffatta doglianza nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione). Inoltre, la circostanza dell'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa”* (ex plurimis, Cass. civ., sez. 23/2/2007 n. 4212);

- rilevato che alcuna opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. risulta essere stata proposta dal debitore esecutato;

- ritenuto che le superiori considerazioni rendono superflua ogni valutazione sulla legittimità o meno dell'asserito vincolo di destinazione apposto dal debitore esecutato sulle somme depositate presso l'Istituto bancario in funzione di Tesoriere;

- ritenuto, altresì, che il creditore procedente ha allegato la documentazione dalla quale risulta che il Comune, nel semestre di riferimento (2° semestre del 2018), aveva invertito l'ordine di pagamento di alcune fatture emesse per servizi a titoli diversi da quelli impignorabili;

- ritenuto, pertanto, che il vincolo di impignorabilità è inefficace ai fini della presente procedura



esecutiva;

- ritenuto che le spese di esecuzione possono liquidarsi in complessivi €. 1.369,26 (di cui €. 855,00 per compensi professionali, €. 128,25 per spese generali, €. 39,33 per C.P.A., €. 224,97 per I.V.A. ed €. 121,71 per spese vive) oltre le spese di registrazione della presente ordinanza;

- vista la richiesta di assegnazione delle somme;

P.Q.M.

visto l'art. 553 c.p.c.;

ASSEGNA

in pagamento, salva esazione, al creditore procedente FIASCONARO AVV. VITTORIO, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in €. 2.891,13 (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrente spese di registrazione della presente ordinanza, la somma di €. 9.500,00 come risultante dal mandato di pagamento n. 918 del 17/12/2018.


Dichiara il terzo liberato da ogni obbligo relativamente ai pagamenti che avrà eseguito in favore del creditore assegnatario, dietro il rilascio di quietanza.

Liquida in €. 20,00 le spese a favore del terzo e le pone a carico del maggior credito del debitore o in prededuzione sul credito assegnato, ove sia uguale a quello dichiarato dal terzo.

Termini Imerese, 06/04/2019

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44





AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 0915070671 – 3342889576

fax 0916197732 vittorio.fiasconaro@gmail.comp.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

ORIGINALI
F. Nobile
New f

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Vittorio Fiasconaro C.F. FSCVTR68E02G273U domiciliato in Bagheria, via Dante 79, difeso da se stesso (fax 0916197732 p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni e notificazioni)

PROCEDENDO

in forza della ordinanza resa il 23 03 2018 dal Tribunale Civile di Palermo – sez. esecuzioni mobiliari nel proc. r.g.es. 440/2018

Considerato che in virtù di detto provvedimento il Comune di Baucina è stato condannato al pagamento in favore del precettante delle seguenti somme a titolo di spese legali distratte in favore dello stesso

Competenze	€ 800,00
Rimborso s.g. 15% art. 2 DM 55/2014	€ 120,00
Subtotale	€ 920,00
Cassa forense 4%	€ 36,80
Imponibile IVA	€ 956,80
IVA 22%	€ 210,50
Totale	€ 1.167,30

Detta ordinanza è stata notificata munita di formula esecutiva al Comune di Baucina in data 14 05 2018.

Considerato che il Comune non ha fatto prontezza di pagamento

INTIMA PRECETTO

al Comune di Baucina con sede in Baucina Via Umberto I, 79 C.F. 86000790823 di pagare al precettante entro 10 giorni dalla notifica del presente, e con espresso avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme :

Euro	1167,30
oltre alle seguenti spese legali del presente atto di precetto	
Compenso tabellare	€ 243,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 36,45

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 0915070671 - 3342889576

fax 0916197732 vittorio.fiasconaro@gmail.com

p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

ORIGINALI
F. Mod. 10-P
New f

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Vittorio Fiasconaro C.F. FSCVTR68E02G273U domiciliato in Bagheria, via Dante 79, difeso da se stesso (fax 0916197732 p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni e notificazioni)

PROCEDENDO

in forza della ordinanza resa il 23 03 2018 dal Tribunale Civile di Palermo - sez. esecuzioni mobiliari nel proc. r.g.es. 440/2018

Considerato che in virtù di detto provvedimento il Comune di Baucina è stato condannato al pagamento in favore del precettante delle seguenti somme a titolo di spese legali distratte in favore dello stesso

Competenze	€ 800,00
Rimborso s.g. 15% art. 2 DM 55/2014	€ 120,00
Subtotale	€ 920,00
Cassa forense 4%	€ 36,80
Imponibile IVA	€ 956,80
IVA 22%	€ 210,50
Totale	€ 1.167,30

Detta ordinanza è stata notificata munita di formula esecutiva al Comune di Baucina in data 14 05 2018.

Considerato che il Comune non ha fatto prontezza di pagamento

INTIMA PRECETTO

al Comune di Baucina con sede in Baucina Via Umberto I, 79 C.F. 86000790823 di pagare al precettante entro 10 giorni dalla notifica del presente, e con espresso avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme :

Euro 1167,30
oltre alle seguenti spese legali del presente atto di precetto
Compenso tabellare € 243,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 36,45


Cassa Avvocati (4%) € 11,18
 Totale Imponibile € 290,63
 IVA 22% su Imponibile € 63,94
 Totale € 354,57

Per un totale generale di Euro 1521,87 oltre interessi legali sino al saldo.

Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Bagheria 18 09 2018

Avv. Vittorio Fiasconaro



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'Ufficio Notifiche del Tribunale Civile di Termini Imerese, su istanza dell'avv. Vittorio Fiasconaro n.q. in atti, ho notificato copia conforme del su esteso atto di precetto a

1.
 Comune di Baucina in persona del Sindaco pro tempore, Via Umberto I, 79 - 90020 Baucina (PA)

ORIGINALE

Cron. **7572**

Registro: 0

N. Dest.: 1

Data Rich.: 21/09/2018



101076721

UNEP - TERMINI IMERESE

RICEVUTA GA

NON URGENTE

Modello A

SPECIFICA

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 11,38
10% Trasf.	€ 1,14
Dir. Autenti	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Boll.	€ 0,00
TOTALE	€ 15,10

(10% versato in modo virtuale)

Si rilascia ricevuta al richiedente **FIASCONARO AVV. MASSIMILIANO** della somma versata per la notificazione dell'atto di . ad istanza di .



ORIGINALE

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

52

34
/

Reg. 0/2018 Modello A

Cron.7572 - 1/1

Richiedente FIASCONARO AVV VITTORIO

Modalità di notificazione



-1J107572/1

Il sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PRECETTO a:

COMUNE DI BAUCINA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

a mani dell'impiegato comunale

UMBERTO I,79 90020 BAUCINA - ITALIA

addetto alla ricezione degli atti giudiziari

inante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Sig. *Giuseppe*
tale qualificatosi

Il sottoscritto, in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron. ai sensi di legge.

03 Ott. 2018

BAUCINA L'Ufficiale Giudiziario DI GIOVANNI GIUSEPPE

Atto notificato ai sensi dell'art.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di BAUCINA,

Art. 139 c.p.c. Firma:

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

Art. 130 c.p.c.

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Atto Spedito con Racc. n. _____

BAUCINA il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Atto INA il _____

Eseguita Affissione a norma di legge

Atto Unep/Uff.Giud. _____

BAUCINA il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferite	€ 11,38
10%	€ 1,14
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 15,10

Data rich. 21/09/18

Funz. Unep/Uff. Giud.



ORIGINALE

UNEP - TERMINI IMERESE

Modello A

Cron. **7572**

RICEVUTA GA

Registro: 0

Dest.: 1

Data Rich.: 21/09/2018

NON URGENTE



-1J107572/1

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferite	€ 11,38
10% Trarf.	€ 1,14
Dir. Autenti	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Bolli.	€ 0,00
TOTALE	€ 15,10

(10% versato in modo virtuale)

Si rilascia ricevuta al richiedente FIASCONARO AVV. MASSIMILIANO della somma versata per la notificazione dell'atto di . ad istanza di .

Handwritten signature

AVV. VITTORIO FIASCONARO

Bagheria 08 04 2019

Spett.le Banca Carige

P. c.

Comune di Baucina

Oggetto: indicazioni per esecuzione ordinanza di assegnazione del 06 04 2019 nel procedimento esecutivo iscritto al proc. N. R.G. Es. 33 del 2019 Tribunale Ordinario di Termini Imerese sezione esecuzioni mobiliari (creditore Vittorio Fiasconaro)

Al fine di consentire a codesta Banca la corretta esecuzione della ordinanza in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'ordinanza assegna in pagamento la somma complessiva di **Euro 2891,13**.

Tale somma scaturisce dal seguente prospetto.

Credito originario di cui al titolo esecutivo

Competenze	€ 800,00
Rimborso s.g.	€ 120,00
Subtotale	€ 920,00
Cassa forense 4%	€ 36,80
Imponibile IVA	€ 956,80
IVA 22%	€ 210,50
Totale	€ 1.167,30

Credito di cui alla spese legali dell'atto di precetto

Compenso tabellare	€ 243,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 36,45
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,18
Totale Imponibile	€ 290,63
IVA 22% su Imponibile	€ 63,94
Totale	€ 354,57

Credito di cui alle spese legali del pignoramento

AVV. VITTORIO FIASCONARO

Compensi professionali	€ 855,00
Spese generali	€ 128,25
C.p.a.	€ 39,33
Iva	€ 224,97
Spese vive	€ 121,71
Totale	€ 1369,26

Totale generale € 2891,13

Di tale somma solo l'importo complessivo di **Euro 2182,7** è da ritenere soggetto alla ritenuta del 20%, essendo le altre somme dovute a titolo di C.p.a., Iva e spese vive.

Viene allegata in tal senso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il codice Iban per la effettuazione del bonifico è il seguente:

IT0600760104600000092794452 intestato a Vittorio Fiasconaro

Cordiali saluti

Avv. Vittorio Fiasconaro



FIASCONARO
VITTORIO
Avvocato
08.04.2019
13:45:24 UTC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto Vittorio Fiasconaro nato a Palermo il 2 5 1968 C.F. FSCVTR68E02G273U consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- in qualità di creditore pignoratizio di cui all'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Termini Imerese – sez. Esecuzioni Mobiliari in data 06 04 2019 nel procedimento esecutivo iscritto al proc. N. R.G. Es. 33 del 2019 Tribunale Ordinario di Termini Imerese sezione esecuzioni mobiliari che le somme assegnate rientrano nelle fattispecie reddituali di cui al titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, dell'art. 11 comma 5,6 e 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonché dell'art. 33 comma 4 del DPR 4 febbraio 1988 n. 42, ma solo in relazione all'importo di Euro 2182,70.

Il restante importo non è soggetto a ritenuta alla fonte trattandosi di c.p.a., iva e spese vive.


Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Bagheria 08 04 2019

Avv. Vittorio Fiasconaro



FIASCONARO
VITTORIO
Avvocato
08.04.2019
13:48:52
UTC



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI SANTA FLAVIA
SANTA FLAVIA

CA99881AX




COGNOME / SURNAME
FIRSCOMARO
NOME / NAME
VITTORIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PALERMO (PA) 02.05.1968
SESSO STATUS
M 189
EMMISSIONE / ISSUANCE
07.03.2018
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE

CITTA' DI NASCITA
PALERMO (PA)
CITTA' DI RESIDENZA
ITA
SCADENZA / EXPIRY
02.05.2028

192429

TS **REPUBBLICA ITALIANA** 
TESSERA SANITARIA
CARTE REGIONALE DEI SERVIZI

 **Codice Fiscale** F5CVTR68E02G273U **Sesso** M

Cognome RIASSONARO
Nome VITTORIO

Data di scadenza 09/10/2020 **Luogo di nascita** RALETTIG **Provincia** PA **Data di nascita** 02/05/1968

Dati sanitari regionali 

REGIONE CALABRIA

